



Assessorat de l'Éducation,
de l'Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato dell'Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

TRASMISSIONE VIA PEC

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative della
Regione (comprese le paritarie)

LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n. 9680/ss

e, p.c.

Al dirigente
della Struttura Personale scolastico

SEDE

Aoste / Aosta 3 luglio 2020

Ai dirigenti tecnici
c/o Ufficio supporto all'autonomia scolastica
SEDE

Alle OO.SS. scolastiche della Regione

LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione - Gabinetto

R O M A

All'Ufficio stampa

S E D E

Ai direttori degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Calendario scolastico 2020/2021.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si trasmette, in allegato, il decreto sovrintendentizio concernente il calendario scolastico 2020/2021, adottato sentita la Giunta regionale.

Si fa presente che il decreto determina il calendario delle giornate di lezione delle scuole regionali e paritarie della Valle d'Aosta per il prossimo anno scolastico e stabilisce i limiti e le condizioni per eventuali motivati adeguamenti del calendario stesso.

SC/ R:\SEGRSOVR\SCLOS\CALENDARIO SCOLASTICO\2020-2021\Trasmiss calendario 20-21.doc

Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

11100 Aoste
1, place Deffeyes
téléphone +39 0165273289
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273289
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it

Considerato che il calendario scolastico è uno strumento di programmazione dei servizi sul territorio, eventuali modifiche allo stesso debbono tener conto delle ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche erogati dagli enti competenti.

Nell'apportare i suddetti adeguamenti al calendario, le istituzioni scolastiche devono in ogni caso tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale. Si ricorda che nel caso di eventi atmosferici eccezionali, qualora le attività didattiche vengano sospese per effetto di ordinanze dei Sindaci o prefetture, si fa riferimento al chiarimento fornito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 1000, in data 22 febbraio 2012.

Tutti gli adeguamenti dovranno essere comunicati alle famiglie e alle istituzioni interessate, come disposto nel testo del decreto, entro il 15 luglio 2020, con possibilità di proroga sino all'08 settembre 2020; alla scrivente si avrà cura di comunicare le determinazioni dei consigli di istituto in ordine agli adeguamenti del calendario scolastico, fornendo anche le motivazioni alla base degli stessi.

Si precisa che le richieste di deroga inerenti alla modifica della data di inizio e/o di fine delle lezioni o delle date di sospensioni delle attività stabilite a livello regionale, oggetto di autorizzazione da parte della scrivente, devono essere trasmesse unicamente a mezzo PEC entro il 15 luglio 2020, con possibilità di proroga sino all'08 settembre 2020. Le istanze dovranno essere circostanziate, indicare la motivazione della richiesta ed essere correlate da idonea documentazione atta a comprovare il preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio o con gli enti erogatori degli stessi, qualora la modifica richiesta comporti modifiche di tali servizi, ivi compreso il servizio di trasporto.

Qualora si verificano eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in corso d'anno, nel rispetto di quanto stabilito con il decreto di cui sopra. Tali eventuali ulteriori modifiche dovranno essere inviate alla scrivente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Marina Fey

Documento firmato digitalmente

All.: decreto sovrintendentizio calendario scolastico



Assessorat de l'Éducation
de l'Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Réf. n° / Prot. n

Aoste / Aosta

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'art. 74, comma 7, concernente il calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;

vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 7698 del 19 aprile 2002, che richiama, al fine della determinazione del calendario scolastico, l'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

tenuto conto che l'art. 10 del predetto d.lgs. n. 112/1998 rinvia a successive norme di attuazione il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni a Statuto ordinario, norme che allo stato attuale non sono ancora state approvate;

ritenuto, pertanto, che, in assenza del previsto trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti conferiti dal d.lgs. n. 112/1998 alle Regioni a Statuto ordinario, permane la previgente normativa e, quindi, la competenza circa la determinazione del calendario rimane in capo al Sovrintendente agli studi che lo stabilisce sentito il Consiglio scolastico regionale e la Giunta regionale;

vista la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante "Autonomia delle istituzioni scolastiche", e, in particolare, l'art. 10, concernente l'autonomia organizzativa in capo alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con particolare riferimento all'art. 11, che reca disposizioni in materia di valutazione, scrutini e esami;

Vista la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, che recano disposizioni in merito all'organizzazione scolastica dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado;

Sentito il Consiglio scolastico regionale in data 15 giugno 2020;

Sentita la Giunta regionale in data 19 giugno 2020

DECRETA

SC7\BASEGR\SOVRASCL\OS\CALENDARIO SCOLASTICO\2020-2021\calendario scolastico decreto 2020.doc

Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

11100 Aoste
1, place Deffeyes
téléphone +39 0165273289
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273289
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it



1. Per l'anno scolastico **2020/2021**, nella Regione autonoma Valle d'Aosta, il calendario scolastico è stabilito come segue:

INIZIO DELLE LEZIONI E DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA:

Scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori

14 settembre 2020

Gli effetti dei contratti di assunzione del personale supplente temporaneo fino al termine delle attività didattiche decorrono dalla suddetta data o dalla data di assunzione del servizio, se successiva.

OLTRE ALLE FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE PREVISTE DALL'ATTUALE NORMATIVA (tutte le domeniche, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono), **SONO GIORNI DI VACANZA OBBLIGATORI:**

PONTE DELL'8 DICEMBRE	7 dicembre 2020
VACANZE NATALIZIE	dal 24 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021
FIERA DI SANT'ORSO	30 gennaio 2021
VACANZE DI INVERNO	dal 15 al 17 febbraio 2021
VACANZE PASQUALI	dal 1° aprile al 6 aprile 2021

TERMINE LEZIONI:

Scuole primarie, secondarie di primo grado e scuole secondarie superiori

8 giugno 2021

Possono iniziare prima del 14 settembre e terminare successivamente all'8 giugno le attività delle scuole secondarie superiori dove si svolgono attività di attività di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL – Alternanza scuola/lavoro).

TERMINE ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA:

30 giugno 2021

Nella scuola dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno e sino al 30 giugno, termine delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività



individuare nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

2. Le istituzioni scolastiche ed educative, nel rispetto della quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994 (almeno 200 giorni di lezione) o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre eventuali adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o educativo e comunicati, altresì, alle famiglie, agli enti territoriali e alla Sovrintendenza agli studi entro il 15 luglio 2021 – nelle fattispecie di seguito precisate:
 - esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 19/2000, nonché dell'art. 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. 297/1994;
 - esigenze connesse a specificità determinate da disposizioni normative di carattere particolare, nonché eventuali interruzioni del servizio scolastico connesse con l'esigenza di mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, dei referendum popolari, nonché la possibilità del verificarsi di eventi straordinari;
 - recupero del Santo Patrono, qualora la festività coincida con una domenica o altro giorno di vacanza oppure cada prima dell'inizio delle lezioni;
 - osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
3. Le istituzioni scolastiche devono, inoltre, stabilire:
 - la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
 - il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
 - il calendario degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore che sono fissati dal Ministero competente, il cui svolgimento è individuato, di norma, nella seconda metà del mese di giugno, in concomitanza su tutto il territorio nazionale;
 - l'individuazione del monte ore annuale delle singole scuole, ai sensi della legge regionale 18/2005.
4. Considerato che il calendario scolastico è uno strumento di programmazione dei servizi sul territorio, eventuali modifiche allo stesso debbono tener conto delle ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche erogati dagli enti competenti; pertanto, i giorni di sospensione delle attività fissati a livello regionale, atti ad assicurare una uniformità sul territorio, sono periodi di sospensione obbligatoria, non adattabili, fatta salva l'esigenza di garantire la quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994. Eventuali deroghe dei periodi di sospensione delle attività stabiliti a livello regionale saranno valutate dal Sovrintendente



agli studi all'atto della presentazione di circostanziata istanza, debitamente motivata, da parte del dirigente scolastico. Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse. Per l'adattamento del calendario da parte delle istituzioni scolastiche che comporti sospensioni delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni (incluso l'eventuale recupero del Santo Patrono) ridotti a due nel caso in cui il Santo Patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio o con gli enti erogatori degli stessi. I giorni eccedenti la quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994 (almeno 200 giorni) fanno parte integrante del calendario scolastico. Tale quota è destinata (art. 74, comma 7/bis, d.lgs. 297/1994) ad interventi didattici ed educativi a completamento dell'offerta formativa.

5. Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, fatte salve le festività nazionali o l'esigenza di garantire la quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994, fatta eccezione per le scuole secondarie superiori, dove si svolgono attività di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL – Alternanza scuola/lavoro), i cui studenti direttamente coinvolti in progetti di PCTO possono iniziare prima del 14 settembre 2020 e terminare successivamente all'8 giugno 2021 le attività. Eventuali deroghe del termine delle lezioni saranno valutate dal Sovrintendente agli studi all'atto della presentazione di circostanziata istanza, debitamente motivata, da parte del dirigente scolastico.
6. Il servizio di trasporto sarà assicurato dal competente Servizio Trasporti del Dipartimento Trasporti dell'Assessorato competente sulla base del calendario scolastico di cui al presente decreto. Su indicazione del Servizio predetto, di cui alla nota prot. n. 15576/ST in data 28 ottobre 2009, trasmessa ai dirigenti scolastici con nota sovrintendentizia prot. n. 47735/ss in data 6 novembre 2009, eventuali richieste delle istituzioni scolastiche difformi dal calendario scolastico di cui al presente decreto non saranno prese in considerazione nell'ambito del servizio di trasporto scolastico assicurato dall'Amministrazione regionale.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Marina Fey

